

DECISIONE N. 2/2018

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 6/2017

A carico di Marco GALOSSINI, Marco BIRAGHI, Matteo FRANCHI

A.S.D. Legion e A.S.D. Cobra Bowling

Il Tribunale Federale, composto dai Signori Avvocati Rosaria Mustari, Presidente; Roberto De Chiara e Alessandra Avere, componenti; riunito il giorno 16 gennaio 2018 negli Uffici della Sede Federale in Roma, esaminati gli atti e ascoltato il Procuratore Federale, avv. Marco Facciolla, nonché il sostituto procuratore avv. Alessandro Benincampi, ha emesso la seguente decisione.

Con raccomandata ar del 30 maggio 2017, pervenuta in data 06/06/2017, la SO.GE.BO s.r.l. ha comunicato alla F.I.S.B. che, in occasione della Silver Cup regionale svoltasi dal 12 al 19 marzo 2017, erano avvenuti fatti denigratori del Centro Bowling Nerviano, a mezzo del social network Facebook nel gruppo denominato "F.I.S.B. Lombardia".

In particolare, stando alla nota predetta, nei giorni precedenti lo svolgimento della competizione Silver Cup Regionale, il sig. Damiano Trapani (tessera n. AA3146) ha pubblicato sulla propria pagina Facebook la locandina del torneo. Indi, sono intervenuti da parte dei Signori Marco Galossini, Andrea Biraghi e Matteo Franchi commenti denigratori, dei quali veniva allegata compiuta documentazione.

A seguito dell'ammonimento da parte del Consigliere Gabriele Cerini, dapprima sono stati rimossi solamente detti commenti e, successivamente, il post nella sua interezza.

Con specifico riguardo a quanto pubblicato, Galossini alludeva a scarsa correttezza, lamentando che la qualificazione sarebbe stata appannaggio "di chi fa il giro giusto"; invece, Biraghi, riferendosi alla struttura in questione quale "bowling molto scadente", ha imputato alla stessa "condizioni scadenti" anche per quanto concerne "manutenzione delle macchine, cura delle piste e organizzazione varia"; infine, Franchi ha riferito di giocare su "piste di legno dell'80".

Dette circostanze sono pervenute all'esame della Procura Federale, alla quale il tesserato Galossini ha fatto pure pervenire, a seguito della notizia di intendimento di deferimento, una nota difensiva i cui contenuti, recando anche una parziale ammissione di responsabilità, non sono valsi a scriminare le condotte contestate.

In ogni caso, il Galossini, sebbene convocato per audizione ai fini di difesa, ha pure omesso di presenziare, senza addurre giustificazione alcuna.

Né Franchi, né Biraghi e neppure le loro affiliate hanno fatto pervenire difese rispetto ai fatti oggetto di contestazione.

Tf Tribunale Federale

Pertanto, in data 24 novembre 2017, la Procura Federale ha deferito a giudizio gli incolpati e le loro affiliate per la violazione delle seguenti norme: artt. 1, 3 e 25 lett. f) Regolamento di Giustizia e Disciplina; artt. 5, 14 Statuto Fisb; artt. 1, 2 7 Codice Comportamento Sportivo Coni; artt. 4, 17 Regolamento Organico.

All'atto di deferimento sono stati allegati le seguenti fonti di prova: nota raccomandata a.r. del 30/5/2017 con relativi allegati (tra cui conversazione Facebook); nota avv. Viola 20/4/2017; richiesta dati 14/6/2017; acquisizione dati 15/6/2017; mail Galossini 13/8/2017; convocazioni per audizione con relative ricevute di spedizione; verbale di audizione/omessa presentazione del 7/11/2017.

All'udienza del 16 gennaio 2018, i Procuratori hanno richiamato il contenuto dei propri atti e ribadito la contrarietà alla normativa sportiva della condotta degli incolpati, con conseguente responsabilità oggettiva in capo alle affiliate.

Ritenuto il giudizio maturo per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, stante la natura documentale della vicenda, il Tribunale si è riservato di decidere in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dagli atti pervenuti il 6 giugno 2017 alla Procura Federale, su denuncia della SO.GE.BO. srl, si evince che i tesserati Marco Galossini, Andrea Biraghi e Matteo Franchi, nel mese di marzo 2017, prima dello svolgimento della Silver Cup Regionale, hanno diffuso sul social network Facebook esternazioni lesive nei confronti del Centro Bowling Nerviano.

In particolare, Galossini ha espresso giudizi di scarsa correttezza, lamentando che la qualificazione sarebbe stata appannaggio *“di chi fa il giro giusto”*; invece, Biraghi, riferendosi alla struttura in questione quale *“bowling molto scadente”*, ha imputato alla stessa *“condizioni scadenti”* anche per quanto concerne *“manutenzione delle macchine, cura delle piste e organizzazione varia”*; infine, Franchi ha riferito di giocare su *“piste di legno dell'80”*.

I deferimenti dei tesserati sono fondati e meritano accoglimento.

E' comprovato che gli incolpati abbiano esternato opinioni lesive del Centro Bowling Nerviano, nei termini risultanti dalla documentazione agli atti.

Orbene, gli artt. 1, 2 7 del Codice di Comportamento Sportivo Coni e agli artt. 1, 3, 25 del Regolamento di Giustizia e Disciplina Fisb nonché ancora, gli artt. 4 e 17 del Regolamento Organico, impongono ai tesserati di non esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altri, persone o organismi, operanti nell'ambito dell'ordinamento federale e sportivo, di astenersi da qualsiasi forma di pubblica protesta e di attenersi ai Regolamenti Federali per la formulazione di critiche e reclami.

La condotta dei tesserati, nella differente modulazione riconosciuta in sede sanzionatoria dal Tribunale Federale, in considerazione delle diverse esternazioni e contegno anche successivi al deferimento, integra tra l'altro la violazione dell'art.14 Statuto Fisb, che impone ai tesserati il rispetto dello Statuto medesimo e del

Tf Tribunale Federale

Codice di Comportamento Coni, nonché dell'art. 1 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni che impone l'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e del Codice stesso; nonché, non da ultimo, la lesione dell'art. 2 del medesimo Codice per la violazione dei principi di lealtà e correttezza previsti pure dall'art. 1 Regolamento di Giustizia e Disciplina Fisb.

A ciò si aggiunga, al solo fine della graduazione delle differenti sanzioni irrogate agli incolpati, che la condotta del Galossini va ritenuta meritevole di trattamento sanzionatorio più grave, avuto riguardo alla nota del 13 agosto 2017, laddove egli ha riportato svariate scusanti che, tuttavia, in alcun modo valgono a escluderne la responsabilità, oggetto peraltro di esplicita ammissione.

Inoltre, lo stesso tesserato, pure convocato ad audizione ai fini di difesa dalla Procura Federale, ha omesso di presentarsi senza addurre giustificazione alcuna.

Alla valutazione relativa alle condotte individuali, segue di necessità il riconoscimento della responsabilità oggettiva delle affiliate A.S.D. Cobra Bowling e A.S.D. Legion tesseranti gli incolpati, con applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari sopra richiamate.

L'evidenza delle violazioni commesse e l'assenza di deduzioni difensive da parte degli incolpati comportano l'accoglimento delle richieste della Procura federale, con applicazione della sanzione della squalifica del tesserato Marco Galossini (c.f. GLSMCM91H19A089C) per la durata di mesi 3 (tre) decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento; dell'ammonizione con diffida per Andrea Biraghi (c.f. BRGNDR80E31D286B) e Matteo Franchi (c.f. FRNMTT75H17F205T); nonché dell'ammenda di € 300,00 (trecento) per l'A.S.D. Legion affiliante Galossini e di € 150,00 (centocinquanta) per la A.S.D. Cobra affiliante Biraghi e Franchi.

Le sanzioni sono immediatamente esecutive.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara i tesserati e le A.S.D. sopra individuati responsabili delle violazioni contestate e li condanna come segue:

Sig. Marco Galossini, squalifica per 3 (tre) mesi;

Sigg.ri Andrea Biraghi e Matteo Franchi, ammonizione con diffida;

Affiliata A.S.D. Legion, € 300,00 (trecento) di ammenda;

A.S.D. Cobra Bowling, €150,00 (centocinquanta) di ammenda.

Il tutto con inibizione delle associazioni allo svolgimento di ogni attività federale fino all'effettivo pagamento della sanzione.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Roma, 16 gennaio 2018

Il Tribunale Federale